

Il Presidente f.f.

PRESO ATTO della recente proroga dello stato di emergenza sanitaria nazionale (Delibera Consiglio dei Ministri del 29/07/2020);

RITENUTO di dover perseguire scrupolosamente la finalità del distanziamento sociale, principale strumento di tutela sanitaria;

CONSIDERATO che l'art 221, comma 4, di 34/2020 (convertito e modificato dalla Legge 77/2020) detta disposizioni in materia di processo civile, consentendo al giudice di disporre lo svolgimento della causa esclusivamente in forma scritta, così evitando il contatto delle parti fra loro e di queste col giudice e l'assistente d'udienza;

RITENUTO che, nell'incertezza delle formulazioni normative d'urgenza ed in particolare della sopravvivenza dell'ultimo comma dell'art 83, DL 18/2020 (conv. e modif in Legge 27/2020) – che estendeva, apertis verbis, al processo tributario le norme dettate per quello civile - resta sicuramente applicabile l'art 1, comma 2 del DLGS n. 546/92 che estende al processo tributario quelle del processo civile, per quanto applicabili;

CONSIDERATO che le esigenze di tutela soggettiva perseguite con la nuova disciplina dettate per il processo civile, in nulla differiscono con quelle che emergono durante l'esercizio della giurisdizione tributaria, sicchè ricorre la eadem ratio per una interpretazione estensiva dell'art 221, comma 4, DL 34 cit., anche al processo tributario;

ESCLUSO che la sospensione feriale dei termini (ex art 1, Legge 742/1969), sia di ostacolo per l'adozione di norme regolamentari da applicare alla ripresa dell'attività giurisdizionale;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO l'art 221, comma 4 DL 34/2020 cit.

DISPONE

Che, fino al 31 ottobre 2020, tutte le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte, che sostituiscono la trattazione orale della pubblica udienza, da depositare fino a cinque giorni prima della già fissata udienza.

Assegna alle parti il termine di cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione di apposita istanza adeguatamente motivata per richiedere la trattazione orale.

Si comunichi

- Alle parti costituite;
- Ai Signori Giudici;
- Al personale amministrativo;
- Agli Ordini professionali con preghiera di adeguata diffusione fra i rispettivi iscritti.

Pisa li 6/08/2020

IL PRESIDENTE f.f.
Dr. Gaetano SCHIAVONE

